



COMUNE DI FRASCAROLO

# REGOLAMENTO

CRITERI E PROCEDURE  
PER INSERIMENTO MINORI  
IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Approvato con delibera C.C. N.25 del 18.12.2019

## Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'inserimento di minori in strutture residenziali in seguito all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente o di procedimenti di allontanamento urgente disposti dall'Autorità Locale in base all'art. 403 del Codice Civile, nei casi in cui si verificano gravi problematiche di tutela e protezione del minore stesso. Inoltre, col presente Regolamento si intende disciplinare le modalità di compartecipazione economica al costo dell'inserimento da parte del Comune, nei casi di accertata impossibilità totale o parziale della famiglia di origine del minore di far fronte al pagamento della retta di inserimento.

## Art. 2 DESTINATARI

I destinatari degli inserimenti in Comunità di accoglienza disciplinati dal presente Regolamento sono i minori residenti nel territorio comunale, per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto un provvedimento di collocamento in struttura/comunità residenziale o per i quali l'Autorità Locale ha emanato procedimenti di allontanamento urgente in base all'art. 403 del Codice Civile.

## Art. 3 PROCEDURA DI ACCESSO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

La procedura di inserimento di minori in strutture residenziali è attivata successivamente all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni) che dispongono l'inserimento del minore in idonea struttura. Inoltre, il collocamento del minore in comunità può avvenire, in base all'art. 403 del Codice Civile, successivamente all'emanazione di procedimenti di allontanamento urgente disposti dall'Autorità Locale, da attuarsi in modo residuale in presenza di una situazione di imminente pericolo per il minore ed esclusivamente quando un tempestivo provvedimento del Giudice competente non sia possibile. In tal caso il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad aver effetto soltanto sino all'emanazione di un provvedimento definitivo da parte della competente Autorità Giudiziaria.

## Art. 4 COMPARTICIPAZIONE DEI GENITORI E INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE

Il presente articolo disciplina la compartecipazione al costo della retta dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali. E' da chiarirsi che, in base alle disposizioni contenute in differenti articoli del Codice Civile e in diverse pronunce della Corte di Cassazione, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. Infatti, l'articolo 147 del Codice Civile, come sostituito dal Decreto Legislativo n.154/2013 – "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n° 219", stabilisce che Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis del Codice Civile. Tale articolo, introdotto dalla Legge n° 219/2012 – "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", sancisce il principio secondo il quale il figlio (sia esso naturale o legittimo) ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Nel caso di genitori separati, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 337-ter del Codice Civile, introdotto dal Decreto Legislativo n° 154/2013, che sancisce al comma 1 il principio secondo il quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Il dovere al mantenimento dei figli

D.P.R. 445/2000 è prevista l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e l'esclusione dal beneficio concesso. E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

Art. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

